

Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2010, n. 34-13373

Individuazione dei criteri per l'adozione della denominazione da parte delle nuove agenzie di viaggio in Piemonte. L.R. 15/88 e s.m.i., art. 3, comma 4.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. al fine di non creare confusione nel consumatore sono vietati i casi di omonimia di due o più agenzie di viaggio, vigenti all'interno del territorio regionale;
2. le Amministrazioni Provinciali provvedono alla verifica della denominazione proposta da nuove agenzie di viaggio;
3. la verifica è condotta secondo i criteri stabiliti nel punto (1) con l'ausilio dell'elenco ufficiale delle Agenzie di Viaggio pubblicato sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), e dell'elenco generale "INFOTRAV" dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
4. l'ufficio competente della Provincia, dopo aver effettuato le necessarie verifiche comunica l'esito positivo al soggetto richiedente; la proposta di denominazione, la cui idoneità è stata così accertata, è vincolata sino al momento della presentazione della DIA e comunque non oltre i 30 giorni, salvo casi eccezionali e comprovati che impediscano l'apertura dell'Agenzia entro quel termine
5. l'ufficio competente della Provincia provvede altresì ad informare sollecitamente, anche in via telematica, le altre Province delle denominazioni vincolate temporaneamente;
6. l'ufficio competente della Provincia provvede inoltre all'aggiornamento dell'elenco ufficiale delle agenzie di viaggio operanti in Piemonte e a trasmetterlo al Settore Organizzazione turistica con cadenza mensile, entro il 15 di ogni mese.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. 29/07/2002 n. 8/R.

(omissis)